



Promemoria n. 24

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Data: 11.07.2022

Numeri di riferimento/incartamento: BLW-540.4-7833/16 / kfp / stc

Documento e versione:

MB 24 22.07

Indennità di equità della Confederazione ai sensi dell'articolo 96 OSaIV

1. Condizioni quadro legali

La Confederazione versa, su richiesta, un'indennità di equità per danni causati all'agricoltura o all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal Servizio fitosanitario federale (SFF) (art. 96 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV; RS 916.20). Per principio di «equità» si intende che lo Stato indennizza soltanto la quota del danno di cui il danneggiato non può ragionevolmente farsi carico da solo. Nella sua domanda d'indennità, l'azienda danneggiata deve quindi spiegare in modo credibile perché non può ragionevolmente farsi carico del danno (in toto o almeno parzialmente).

I Dipartimenti federali DEFR e DATEC hanno fissato in un'ordinanza i criteri di cui l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG deve tener conto nel calcolare l'importo delle indennità (art. 20 cpv. 1 OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201):

- a. situazione d'infestazione nel momento in cui sono state disposte le misure; in linea di principio per l'indennità vanno considerati soltanto i danni diretti (p.es. valore di mercato delle piante distrutte) e non quelli conseguenti (p.es. perdite di raccolto);
- b. ammontare del danno (è determinante se è ragionevole che l'azienda si faccia carico della perdita in toto o almeno parzialmente);
- c. conseguenze economiche del danno per l'azienda (è determinante se è ragionevole che l'azienda si faccia carico della perdita in toto o almeno parzialmente);
- d. esistenza di altre responsabilità o di altri diritti derivanti da assicurazioni (il richiedente è tenuto a spiegare in modo credibile che è impossibile coprire altrimenti il danno – p.es. tramite un'assicurazione o per la merce acquistata tramite il venditore sulla base della garanzia per i vizi della cosa venduta o per danni generati da vizi);
- e. assicurabilità del danno (se è possibile assicurare un danno, le aziende che decidono di non pagare il premio assicurativo non devono beneficiare della possibilità di ricevere un'indennità per danni dalla Confederazione o dal Cantone);



- f. possibilità di prevenzione o di riduzione dei danni da parte dell'azienda (l'azienda deve limitare per quanto possibile il danno; se questa contribuisce ad accrescerlo non applicando le misure necessarie o agendo con negligenza o dolo, se ne deve tenere conto nel fissare un'eventuale indennità).

Inoltre vigono le condizioni seguenti.

- La Confederazione non versa indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali (p.es. inosservanza dell'obbligo di notifica in caso di presenza sospettata di un organismo da quarantena o acquisto di merce con obbligo di passaporto fitosanitario non scortata dal passaporto fitosanitario); sono fatte salve le prescrizioni della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 96 cpv. 2 OSaIV).
- Le domande d'indennità, debitamente motivate, devono essere presentate all'UFAG al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno (art. 96 cpv. 3 OSaIV).
- L'indennità è fissata definitivamente (ossia non si può fare ricorso) dall'UFAG secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato (art. 156 LAgr).

2. Procedura di richiesta di un'indennità all'UFAG

2.1 Contenuti della domanda d'indennità

La domanda d'indennità ai sensi dell'articolo 96 OSaIV all'UFAG deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- breve descrizione dell'azienda, inclusi i suoi campi di attività;
- coordinate bancarie dell'azienda per il versamento dell'indennità da parte dell'UFAG;
- documentazione dell'infestazione e delle misure di lotta adottate (incl. foto, tempistiche e bollettini di consegna/passaporti fitosanitari relativi alla merce infestata), comprese eventuali misure di decontaminazione, nonché decisioni del SFF nei confronti dell'azienda (allegare una copia o indicare la data della decisione);
- l'entità definitiva del danno diretto provocato dalle misure di lotta ordinate dal SFF (calcolo dopo il completamento delle misure ordinate). I costi devono essere presentati con i documenti giustificativi per l'esame da parte dell'UFAG (numero e valore di mercato delle piante distrutte a titolo precauzionale al momento dell'ordine delle misure, costi del materiale, costi di smaltimento, costi del personale per lo smaltimento e la decontaminazione, ecc.). Anche le eventuali spese che l'azienda non ha sostenuto a causa delle misure di lotta devono essere prese in considerazione e indicate nel conteggio dei costi (p.es. costi per l'imballaggio e la spedizione delle merci che non sono stati sostenuti a causa della distruzione delle merci). La distruzione di piante palesemente infestate e i danni conseguenti, in linea di principio, non sono indennizzati dall'UFAG¹ (non devono quindi essere inclusi nel conteggio dei costi);
- spiegazione del motivo per cui l'azienda non può ragionevolmente farsi carico del danno (in toto o almeno parzialmente). Devono essere descritte anche la situazione finanziaria dell'azienda prima del danno e le (possibili) conseguenze economiche per l'azienda a seguito del danno;
- importo dell'indennità che l'azienda chiede all'UFAG;
- informazioni su come l'azienda ha contribuito a evitare o contenere il danno (p.es. ha rispettato l'obbligo di notifica, adottato misure d'igiene, controllato personalmente la merce acquistata o di produzione propria per rilevare l'eventuale presenza di organismi da quarantena rilevanti, ecc.);

¹ Le merci palesemente infestate da organismi da quarantena non possono essere immesse sul mercato e rappresentano una perdita per l'azienda anche senza che vengano ordinate misure ufficiali.

- esistenza di altre responsabilità o di altri diritti derivanti da assicurazioni (il richiedente è tenuto a spiegare in modo credibile che è impossibile coprire altrimenti il danno);
- assicurabilità del danno.

2.2 Inoltro della domanda

La domanda completa va trasmessa via posta o e-mail al Settore Salute delle piante dell'UFAG

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Salute delle piante
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

e-mail: phyto@blw.admin.ch

2.3 Esame e decisione dell'UFAG

L'UFAG esamina la domanda ricevuta in base alle prescrizioni legali sopra descritte e, se necessario, contatta l'azienda per richiedere ulteriori informazioni. Infine fissa definitivamente l'indennità da versare all'azienda sotto forma di decisione.

3. Domanda di anticipo sull'indennità

Le domande d'indennità possono essere presentate all'UFAG solo dopo il completamento delle misure di lotta, quando l'entità del danno può essere determinata in modo definitivo. Tuttavia, ci sono casi in cui l'azienda colpita si trova in una situazione di emergenza finanziaria a causa delle misure di lotta ordinate. In questi casi, l'UFAG può, su richiesta, concederle un anticipo sull'indennità della Confederazione.

La domanda di anticipo sull'indennità contiene, in linea di principio, gli stessi elementi della domanda d'indennità (cfr. punto 2.1). Tuttavia, invece dell'entità definitiva del danno, viene indicata una stima del danno diretto già causato dalle misure di lotta ordinate dalla Confederazione e ancora imminente. Sulla base di queste informazioni, l'UFAG fissa provvisoriamente l'importo dell'indennità e, di norma, ne versa all'azienda l'80 per cento a titolo di anticipo.

4. Modello di domanda

Su richiesta (a phyto@blw.admin.ch) l'UFAG può fornire un modello di domanda d'indennità.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Peter Kupferschmied

Per la direzione del SFF